

Zeitschrift: Pro Senectute : schweizerische Zeitschrift für Altersfürsorge, Alterspflege und Altersversicherung
Herausgeber: Schweizerische Stiftung Für das Alter
Band: 2 (1924)
Heft: 2

Artikel: L'assistenza alla vecchiaia indigente nel cantone Ticino [Fine]
Autor: Casella, Giorgio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-721769>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

doch eine andere, heimeligere Wohnart gönnen. Das Ideal wäre natürlich, wenn man auch gewöhnlichen Pfründern Einzelräume zuweisen könnte. Dies verbietet sich aber ohne weiteres durch die außerordentlichen Kosten, welche dies bei mehr als 300 Insassen für Bau und Betrieb verursachen würde. Darum gedenkt man in dem geplanten Neubau in der Hauptsache bei mehrbettigen Zimmern zu bleiben, wobei die Frage noch offen gelassen ist, ob 3 oder 4 das Maximum pro Zimmer bilden sollen.

(Schluß folgt.)

× **L'Assistenza alla vecchiaia indigente nel Cantone Ticino.**

Dr. Giorgio Casella, Presidente del Comitato Cantonale Ticinese.
(Fine.)

Costituitosi il Cantone Ticino nel 1803 in Stato sovrano, e riordinata la vita del Comune, l'assistenza dei poveri passò man mano sotto la nuova giurisdizione comunale.

La prima costituzione cantonale emanata nello stesso anno aveva preveduto la istituzione di una *Cassa dei poveri* da sistemarsi mediante una apposita legge. L'assistenza pubblica veniva dichiarata obbligatoria ed a carico del Comune quando non vi provvedessero i parenti tenuti alla somministrazione degli alimenti. I Patriziati, in quel tempo non ancora dilapidati e considerati allora come patrimonio del Comune, dovevano essere chiamati a cooperare alla Cassa dei poveri. Ma questa disposizione costituzionale non ebbe alcun seguito e non venne più ripetuta nelle costituzioni che immediatamente vi tennero dietro: queste si mantennero mute sulla questione dell'assistenza dei poveri.

Nel 1832 venne però emanata una legge che metteva il mantenimento dei nazionali divenuti inabili al lavoro a carico del Comune di *attinenza* quando la inizia-

tiva privata si dimostrasse insufficiente nel Comune di domicilio.

Il dovere di ogni Comune di provvedere alla sussistenza dei propri attinenti poveri ed incapaci al lavoro trovasi del resto virtualmente compreso nell'art. 73 della legge comunale del 13 giugno 1854 ed a meglio confermare questo principio e insieme l'obbligo del Comune di residenza di soccorrere i poveri attinenti di altro Comune col diritto di rimborso delle spese incontrate, il 27 novembre 1855 veniva sancito un particolare decreto per il caso in cui il povero fosse colpito da malattia che impedisse il trasporto al Comune di attinenza.

Ma col progredire degli anni e coll'aumentare della popolazione e dei rapporti coi Cantoni confederati e cogli Stati vicini, la questione della pubblica assistenza doveva richiamare l'attenzione del legislatore ticinese che vi ha provveduto colla legge del 26 gennaio 1903, la quale segnò un notevole progresso.

Anzitutto contemplò non solo l'assistenza ai poveri, ma intese combattere e impedire nelle sue origini il pauperismo coll'ordinare ai Comuni l'allevamento e la educazione degli orfani e in genere dell'infanzia abbandonata e il soccorso ai bisognosi affinchè non cadano nella povertà assoluta. E a questi provvedimenti di carattere preventivo aggiunse l'obbligo non solo di mantenere gli inabili al lavoro per età o per malattia se privi di mezzo di sussistenza, ma di ricorrere ad appositi istituti o ricoveri quando fosse mancante l'assistenza in casa propria, disposizione diretta specialmente a vantaggio della vecchiaia.

Inoltre se questa legge ha conservato l'obbligo della pubblica assistenza a carico del Comune di attinenza o di origine, vi portò l'attenuante che l'obbligo dovesse cadere sul Comune di domicilio se questo durava senza interruzione da venti anni. Se però invece di cittadini ticinesi si trattasse di confederati o di forastieri ordinò che le

spese di assistenza abbiano a cader a carico del Cantone con diritto al rimborso se possibile.

Finalmente a governare la pubblica assistenza quella legge fece del Dipartimento cantonale dell'Interno un vero ufficio di beneficenza tenuto a sorvegliare l'azione dei Comuni, alla sua volta sorvegliato dal Consiglio di Stato.

Ma per quanto questa legge sia buona, essa abbisogna di essere riveduta. Rispettando pur sempre il principio che la pubblica assistenza debba essere affidata al Comune e non allo Stato, è necessario che lo Stato abbia a meglio incoraggiare e sussidiare gli istituti atti a prevenire e assistere l'indigenza.

Parimenti è necessario che lo Stato venga in soccorso ai piccoli Comuni, già poveri per sè stessi, quando per circostanze speciali si trovassero nella impotenza di compiere ai loro doveri verso i poveri. Quando un piccolo Comune non potesse provvedervi, senza imporre pesanti tributi e con danno evidente della sua vita normale, giustizia vuole che lo Stato, quale rappresentante della società, venga in suo aiuto. Se la Società ha tutto l'interesse di impedire che gli individui e le famiglie cadano a carico della pubblica assistenza, lo Stato deve fare in modo che tutti i Comuni che lo compongono possano condurre una vita tranquilla. I grossi Comuni hanno fondazioni spesso antiche che rendono facile l'assistenza pubblica, i Comuni rurali ne patiscono difetto e l'assistenza pubblica cade per intiero sulla imposta, la quale, se esagerata, toglie al Comune qualsiasi agilità di azione.

E il più efficace aiuto che lo Stato potrà portare ai Comuni, tanto nell'assistenza preventiva quanto nella assistenza curativa, sarà pur sempre quello di assumere in tutto o in parte le spese di ospitalizzazione, di ricovero. Sarà questo il miglior modo di creare anche ai vecchi un nuovo focolare ogni qualvolta sarà loro negato un focolare domestico.

La Dio mercè se frequente è nel Cantone Ticino la longevità, rara è la vecchiaia abbandonata. La presenza di un vecchio è ancora ritenuta come una benedizione della casa e lo circonda la pietà filiale. I vecchi alla loro volta non abbandonano volentieri il loro villaggio, la regione nella quale sono nati e cresciuti, il compicello che fu da loro lavorato. Ne deriva che dei dieci ricoveri che la iniziativa privata ha disseminati nei differenti distretti del Cantone, per cui i vecchi cercandovi un asilo non sarebbero costretti ad allontanarsi dalla antica dimora, molti posti rimangono vuoti. Aumenterebbe il numero dei ricoverati se lo Stato li aiutasse?

Generalmente non si ricorre al ricovero se non per estrema necessità. E finchè è possibile è meglio che il vecchio muoia là dove ha vissuto.



Drei Lebensmüde. — Trois femmes lasses de vivre.

Tätigkeit der kant. Komitees im Jahre 1923.

Angespornt durch die von Jahr zu Jahr wachsende Zahl ihrer greisen Schützlinge und ermutigt durch die Sympathie immer weiterer Bevölkerungskreise, wie sie bei den jährlichen Sammlungen und ganz besonders anlässlich der Verwerfung der Vermögensabgabe zum Ausdruck gekommen ist, haben die Kantonalkomitees der Stiftung „Für das Alter“ auch im vergangenen Jahre ihre Sammlungs- und Unterstützungstätigkeit fortgesetzt.